



RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

Domande e Risposte

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Voglio andare in Italia a frequentare un'Università. Posso far valere il titolo di studio che ho conseguito nel mio Paese?

Dipende. Lo Stato italiano deve prima ritenere il tuo titolo di studio equivalente al diploma di maturità rilasciato dagli Istituti secondari superiori italiani. Dovrai dunque chiedere il riconoscimento (o meglio l'equipollenza) del titolo di studio rispetto a quello rilasciato dalle scuole superiori italiane. Per il riconoscimento dei titoli pre-universitari, faremo riferimento al [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297](#), recante il "Testo Unico delle norme sull'istruzione".

A chi devo chiedere il riconoscimento del titolo di studio?

Per rispondere alla tua domanda, anche stavolta devo chiederti se sei o no [cittadino italiano](#), o quanto meno se sei congiunto di cittadino italiano residente all'estero.

Sono cittadino italiano. Cosa devo fare per ottenere l'equipollenza?

Devi presentare domanda al Provveditore agli studi della Provincia in cui tu o i tuoi avi hanno risieduto prima di espatriare. Ottenere l'equipollenza è un tuo diritto; al limite potrai essere costretto ad affrontare "le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun titolo di studio straniero" da una Commissione nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro degli Esteri italiani. Queste prove si svolgeranno nella sede del Provveditorato italiano cui hai presentato la domanda. Informati presso il Consolato sulla loro esistenza (controlla anche le [convenzioni e gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali in vigore](#)).

Insieme alla domanda e al titolo di studio straniero, dovrai presentare al provveditore anche altri certificati. Se sei [cittadino](#) per nascita, devi presentare l'attestato del Consolato che dichiara la tua cittadinanza. Se sei cittadino per matrimonio o naturalizzazione, la "documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero".

Tutta questa disciplina si applica anche ai congiunti di cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro o professionali. In questo caso, al Provveditore dovrai presentare la relativa documentazione rilasciata dal Consolato (stato di famiglia e attestato in cui si dichiara che i tuoi congiunti risiedono all'estero per motivi professionali o di lavoro).

Attenzione: se sei naturalizzato o hai acquisito la cittadinanza per matrimonio, potrai sostenere le eventuali prove integrative solo dopo 6 mesi dall'inizio del tuo soggiorno in Italia (requisito che può essere provato con qualunque documento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione italiana).

Esistono dei criteri generali?

Sì, li stabilisce una [nota](#) del Ministero degli Esteri italiano. In linea di massima, vengono riconosciuti i titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni, purché, dice il Ministero, "consentano l'accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono". In questo caso, alla domanda di immatricolazione all'Università (che potrai presentare direttamente al Consolato), dovrà allegare solo il diploma originale di studi secondari.

Se nel tuo Paese è invece previsto un percorso di studi di durata inferiore a 12 anni, non potrai iscriverti a un'Università italiana subito dopo aver finito la scuola secondaria. Infatti, ti dovrai prima iscrivere a un'Università del tuo Paese, superare gli esami del primo anno (se il sistema scolastico del tuo Paese è a undici anni; dei primi due se è a dieci) e poi potrai iscriverti al primo anno dell'Università italiana. Gli esami che hai già sostenuto nel tuo Paese non verranno riconosciuti in Italia e pertanto li dovrai sostenere di nuovo.

Se poi hai conseguito il diploma negli USA o in Gran Bretagna, nella nota del Ministero ci sono delle norme particolari per il tuo caso.

In concreto, cosa devo fare?

Recarti al Consolato e presentare, allegata alla domanda di preiscrizione all'Università italiana, il titolo di studio di cui sei in possesso autenticato (dallo Stato che ti ha rilasciato il titolo stesso, anche se diverso da quello in cui risiedi) e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana. Al Consolato devi chiedere la dichiarazione di valore.

Un'ultima cosa: se il Provveditorato non ti ha rilasciato la dichiarazione di equipollenza, potrai comunque iscriverti all'Università, ma la domanda di iscrizione "potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero".

Ho conseguito il diploma presso una scuola italiana all'estero. Devo chiedere l'equipollenza?

No, al tuo titolo di studio la legge già riconosce valore legale. La stessa cosa per una scuola non statale sostanzialmente conforme alla corrispondente scuola italiana statale all'estero. Per quelle non conformi, il riconoscimento del valore legale al titolo di studio da loro rilasciato è subordinato al superamento di un esame integrativo da svolgersi presso le scuole secondarie del territorio nazionale.

Non è necessario essere [cittadini italiani](#) per accedere alle scuole italiane all'estero. Se sei cittadino extracomunitario in possesso di diploma di una scuola italiana all'estero, tuttavia, sarai ammesso alle Università italiane al di fuori delle quote che le Università stesse avranno riservato ai cittadini stranieri.

Sono cittadino di un Paese UE e voglio andare in Italia a frequentare l'Università. Cosa devo fare?

Per ogni aspetto, la tua posizione è esattamente uguale a quella che abbiamo appena visto, quella cioè di un [cittadino italiano](#) (residente all'estero o meno) che abbia concluso i suoi studi secondari all'estero.

Sono cittadino extracomunitario e voglio entrare in Italia per seguire un corso universitario. Cosa devo fare per ottenere la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio pre-universitario da me conseguito nel mio Paese di residenza?

In questo caso, ci dobbiamo rifare al regolamento di esecuzione del [testo unico sull'immigrazione](#), il [D.P.R. 394 del 1999](#), che all'art.48 stabilisce che "la competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli [accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali](#)". Dovrai presentare all'Università la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato, nella quale si indica:

- a) la posizione giuridica della scuola (se statale o legalmente riconosciuta);
- b) l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo di studio finale si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo stesso è stato conseguito;
- c) gli anni complessivi di scolarità;
- d) gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell'assunzione a posti di lavoro.

In più, informati sui certificati da presentare per ottenere l'iscrizione all'Università. L'Università deve pronunciarsi sulla tua domanda entro 90 giorni dalla data in cui l'hanno ricevuta (termine prorogabile, qualora vi siano "esigenze istruttorie"; di altri 30 giorni).

Ma ci sono dei criteri generali?

Sì, gli stessi che abbiamo visto a proposito dei tuoi coetanei che sono [cittadini italiani](#).

Se sei cittadino extracomunitario in possesso di valido [permesso di soggiorno](#), e sei in possesso di un diploma conseguito al termine di un percorso scolastico di durata inferiore a 12 anni, puoi chiedere ad un Provveditorato agli Studi le informazioni utili per conseguire il diploma di Maturità in una scuola italiana.

E se l'Università mi rifiuta l'equipollenza?

Puoi fare ricorso (la stessa cosa se non ricevi alcuna risposta entro i 90 o i 120 giorni). In particolare, puoi ricorrere al TAR oppure al Capo dello Stato; o ancora, entro 120 giorni, presentare istanza al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che, nei successivi 20 giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'Università a riesaminare la domanda. A questo punto, l'Università dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni. Se rigetta lo stesso la domanda o non rispetta il termine, allora l'unica strada che ti rimane è quella del ricorso (al TAR o al Capo dello Stato).

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E RICONOSCIMENTO ESAMI UNIVERSITARI

Ho già frequentato l'Università nel mio Paese, ma adesso voglio andare in Italia per completare il mio corso di studi. Posso farmi riconoscere gli esami già sostenuti all'estero?

Sì. Dovrai fare domanda di riconoscimento degli esami sostenuti all'Università presso cui intendi iscriverti. Alla domanda dovrai allegare un certificato di esami sostenuti, quello di iscrizione alla tua precedente Università e i programmi dei corsi di studio che hai frequentato, sulla base dei quali, il Senato Accademico dell'Università italiana provvederà al riconoscimento degli esami.

DIPLOMA DI LAUREA E PHD

Mi sono laureato all'estero. Adesso voglio andare in Italia per frequentare un corso di specializzazione post-laurea. Posso farmi riconoscere la laurea?

In linea di principio, no. Secondo il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592, i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno in Italia alcun valore legale. Come però ti ho già detto, esistono delle [convenzioni internazionali](#) (bilaterali e multilaterali) che stabiliscono l'equipollenza dei titoli accademici tra l'Italia e alcuni Stati. Inoltre, puoi, con la procedura che sopra abbiamo visto per il riconoscimento dei titoli che danno accesso all'Università, chiedere all'Università il riconoscimento del tuo titolo accademico.

Quali certificati devo presentare per ottenere il riconoscimento?

Prima accertati che nell'ordinamento dell'Università da te scelta ci sia un corso di studio simile a quello nel quale ti sei laureato. Ecco i certificati che devi presentare:

- a) titolo accademico di cui richiedi il riconoscimento;
- b) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università estera presso cui ti sei laureato, in copia autenticata;
- c) certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti;
- d) programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero;
- e) traduzione in lingua italiana di entrambi i titoli di studio e del certificato di cui al punto c), certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale o dal Consolato (o Ambasciata) del Paese dove hai conseguito il titolo;
- f) la dichiarazione di valore (su entrambi i titoli di studio) rilasciata dal Consolato (o dall'Ambasciata), che abbiamo già visto a proposito del riconoscimento dei titoli di scuola secondaria per l'accesso ai corsi universitari;
- g) 2 foto tessera di cui una autenticata.

L'Università può negarmi l'equivalenza del titolo di studio da me conseguito?

Sì. Potrai poi fare ricorso, con le modalità di cui abbiamo già parlato a proposito del riconoscimento dei titoli pre-universitari. L'Università potrà anche dichiarare l'equivalenza soltanto parziale dei due titoli di studio, indicandoti gli esami da sostenere per arrivare ad un'equivalenza piena. In questo caso, dovrai iscriverti a un anno intermedio (la stessa Università ti indicherà quale) per completare il corso di studi. Purtroppo, anche qui un quadro generale, in assenza di [convenzioni internazionali](#) fra l'Italia e il tuo Paese, è impossibile. Le Università decidono caso per caso.

RICONOSCIMENTO TITOLI DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Voglio entrare in Italia per svolgere una professione per cui so che serve la laurea. Io la laurea ce l'ho, ma l'ho conseguita in un'Università straniera. Posso farmela riconoscere?

Sei cittadino di uno dei Paesi dell'UE? Se sì, ti si applicherà il [Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.115](#) e il Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n.319, che hanno attuato in Italia le direttive della CEE 89/48/CEE e 92/51/CEE, relative ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. In questi decreti, tuttavia, "formazione professionale" è intesa non in senso stretto (formazione tecnica), ma come conseguimento di un titolo di studio che la legge ritiene necessario per intraprendere una professione (o un rapporto di impiego pubblico o privato, in cui l'accesso è subordinato al possesso del titolo stesso).

Cosa stabiliscono questi decreti?

Che "sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione". Il tutto "ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli". La normativa si applica ovviamente ai soli cittadini dell'UE.

C'è da aggiungere che anche se lo Stato dove hai conseguito il titolo non subordina l'esercizio della professione al possesso del titolo stesso, mentre ciò avviene in Italia, allora puoi essere abilitato a svolgere in Italia quella professione, sempre che tu possieda il relativo titolo e abbia già esercitato la professione a tempo pieno almeno per due anni nell'ultimo decennio.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento dei titoli?

Il titolo deve essere stato conseguito alla conclusione di un ciclo di studi post-secondari di almeno tre anni in una università o in altro istituto dello stesso livello di formazione.

Quindi è sufficiente che io abbia frequentato un corso di studi di tre anni nel mio Paese?

In linea di massima, sì. Anzi, puoi anche aver svolto, in alternativa, un tirocinio professionale sanzionato da un esame. Ma in questi casi, se la formazione professionale attestata dal tuo titolo è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, per ottenere il riconoscimento del titolo è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante. La formazione integrativa può durare massimo quattro anni.

C'è infine un ultimo caso equiparato al possesso di un titolo universitario, ed è quello del periodo di attività professionale sotto la guida di un professionista qualificato. In questo caso, il periodo integrativo è pari al periodo mancante. Tornando al nostro esempio, due anni.

Nel mio Paese per esercitare la mia professione ho conseguito una laurea diversa da quella prevista in Italia. Posso comunque accedere alla professione?

Sì. In questo caso, come anche in quello in cui la professione da te scelta comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del tuo Paese, il riconoscimento è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento (ossia all'esercizio dell'attività sotto la responsabilità di un professionista abilitato), della durata massima di tre anni, accompagnato da una valutazione finale che, se sfavorevole, obbliga alla ripetizione del tirocinio stesso) oppure al superamento di una prova attitudinale. Puoi scegliere tra queste due forme di integrazione della tua formazione professionale, eccezion fatta per le professioni di procuratore legale, avvocato, commercialista e consulente per la proprietà industriale, per cui devi per forza superare la prova attitudinale (che, se ha esito negativo, può essere ripetuta non prima di 6 mesi).

A chi devo presentare la domanda di riconoscimento?

Al Ministero italiano che, per legge, è titolare della vigilanza sulla professione che vuoi svolgere; oppure al [Dipartimento della Funzione Pubblica](#) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le professioni consistenti in rapporti di impiego con lo Stato o altro ente pubblico (salvo che per le professioni sanitarie, i ricercatori universitari, i docenti di scuole e istituti secondari, per cui la domanda va presentata rispettivamente ai Ministeri [della Sanità](#), [dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica](#), della [Pubblica Istruzione](#)); o, in ogni altro caso, al MURST. Insieme alla domanda, in cui va indicata la professione che intendi svolgere, devi presentare:

- a) titolo di cui chiedi il riconoscimento;
- b) certificato di sana costituzione fisica o psichica, del tuo Paese di provenienza; se quest'ultimo non rilascia tale tipo di certificato, puoi presentare un attestato rilasciato all'autorità competente del tuo Paese, attestato che deve essere conforme alle disposizioni di legge italiane;

c) se per la professione prescelta, la legge italiana richiede dei requisiti di onorabilità, moralità, l'assenza di dichiarazione di fallimento o di condanne penali, dovrai presentare i relativi certificati del tuo Paese di provenienza; se quest'ultimo non li rilascia, tali certificati possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una tua dichiarazione giurata sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

Tutti questi documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata come conforme al testo originale dal Consolato o Ambasciata in Italia del Paese che te lo ha rilasciato, oppure da un traduttore ufficiale; e non devono essere stati rilasciati più di tre mesi prima della loro presentazione. A decidere sulla tua domanda sarà una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti di vari ministeri, un professore universitario designato dal MURST e un rappresentante dell'ordine o categoria professionale di cui vuoi entrare a far parte. Il decreto finale di riconoscimento (del Ministero cui hai presentato la domanda) dovrà essere emanato entro 4 mesi dalla presentazione della domanda stessa. La procedura non si svolgerà se il titolo di cui chiedi il riconoscimento è stato già riconosciuto a un altro tuo collega che ne era in possesso. Ottenuto il riconoscimento, potrai esercitare la professione, salvo che sia riservata ai [cittadini italiani](#).

Quali sono le professioni riservate ai cittadini italiani?

Tutte quelle che presuppongono rapporti di pubblico impiego (ma ci sono delle eccezioni).

Se conseguo in Italia un titolo abilitativo all'esercizio di una professione, cosa devo fare per farlo valere all'interno dell'UE?

Devi richiedere una certificazione al Ministero competente.

Sono un cittadino extracomunitario, laureato e voglio entrare in Italia per esercitare la professione corrispondente alla mia laurea. Cosa devo fare per farmela riconoscere?

Innanzitutto ti ricordo che gli ingressi per [lavoro](#) autonomo di cittadini extracomunitari sono limitati dai decreti annuali con cui il Governo stabilisce la quota massima di lavoratori che può fare ingresso in Italia. Per il resto, se vuoi esercitare una professione per cui è necessaria la laurea, puoi chiedere il riconoscimento del tuo titolo di studio, con una procedura identica a quella che si applica in caso di riconoscimento dei titoli accademici e di formazione professionale conseguiti in Università di Paesi appartenenti all'UE. Rispetto ai titoli conseguiti da un cittadino extracomunitario, non c'è il limite minimo dei tre anni. Controlla in ogni caso le [convenzioni](#) eventualmente stipulate in materia tra l'Italia e lo Stato in cui ti sei laureato.

DOTTORATO DI RICERCA

Ho conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca. Voglio entrare in Italia per lavorare. Cosa devo fare per farmi riconoscere il dottorato?

Devi fare richiesta di riconoscimento, secondo quanto stabilito dall'art.74 del [D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382](#)). Sarà un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a riconoscere il tuo titolo di studio (il Ministro deve però prima acquisire il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale). Attenzione: questa normativa si applica solo ai cittadini di Paesi appartenenti all'UE. Per i Paesi extracomunitari, vi sono delle [convenzioni internazionali](#) firmate dall'Italia.

Quali documenti devo presentare al Ministero dell'Università?

La domanda e poi, in allegato:

- a) il diploma di laurea;
- b) il diploma di dottorato, con relativa tesi;
- c) l'attestato del professore che ti ha seguito;
- d) il certificato di nascita;
- e) il certificato di cittadinanza.

I decreti hanno efficacia per tutte le successive domande che si riferiscono allo stesso titolo di studio.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Sono un cittadino extracomunitario e sono entrato in Italia con il visto che mi ha rilasciato il consolato italiano del mio Paese. Adesso cosa devo fare?

Entro 8 giorni lavorativi dal tuo ingresso in territorio italiano, devi andare alla Questura della Provincia in cui ti trovi e farti rilasciare il permesso di soggiorno in Italia. Il permesso ti sarà rilasciato entro 20 giorni dalla data in cui l'hai richiesto (lo stesso termine vale anche in caso di rinnovo o conversione). Devi compilare la scheda che troverai in questura (con le tue generalità, il luogo dove intendi soggiornare e il motivo del soggiorno) e unirvi:

- a) quattro foto tessera;
- b) il passaporto (o altro documento da cui risulti la tua nazionalità, data e luogo di nascita)
- c) il [visto](#) d'ingresso;
- d) documentazione, nei casi di richiesta di permesso non per [lavoro](#) subordinato, della disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

La questura potrà poi chiederti, se lo ritiene necessario, la documentazione che attesta:

- e) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- f) la disponibilità dei [mezzi di sussistenza](#) sufficienti in relazione ai motivi e alla durata del soggiorno;
- g) la disponibilità di altre risorse e dell'alloggio, nei casi previsti dalla legge (che dipendono dal tipo di permesso di soggiorno).

Fino al giorno in cui ti verrà rilasciato il permesso di soggiorno (che ti verrà indicato dalla questura), al suo posto potrai esibire la ricevuta della domanda rilasciata sempre dalla questura. All'atto del ritiro dovrai dimostrare di essere in regola con gli obblighi sanitari (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o sottoscrizione di polizza sanitaria). La scheda di ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno nel caso tu intenda trattenerti in Italia per non più di 30 giorni: ciò vuol dire che non sei tenuto a ritirare il permesso di soggiorno. Se non rispetti il termine degli 8 giorni e non lasci il territorio nazionale, verrai espulso con decreto motivato del Prefetto, sempre che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore.

Il questore può rifiutarmi il permesso di soggiorno?

Sì, se vengono a mancare i requisiti che la legge richiede per l'ingresso e la permanenza in Italia. Per questo stesso motivo, il permesso può essere revocato, salvo in un caso: se sei entrato per svolgere attività di [lavoro](#) subordinato, e hai perso il posto di lavoro, puoi rimanere in Italia fino alla conclusione del permesso (e comunque per un periodo non superiore ad un anno) e nel frattempo, vieni iscritto nelle liste di collocamento. Qualora tu non soddisfi le condizioni per il tipo di permesso richiesto, ma per un altro tipo, ti verrà rilasciato quest'ultimo. Se, dopo che il permesso di soggiorno ti è stato revocato, annullato o non rinnovato, rimani in territorio italiano, verrai espulso con decreto motivato del Prefetto.

Con il permesso di soggiorno, cosa posso fare?

Puoi svolgere solo l'attività che in esso è indicata, che rappresenta il motivo della tua

permanenza in Italia e che era già indicata nel [visto](#) d'ingresso. Esistono alcune eccezioni a questa regola. Ecco:

a) tutti i permessi di soggiorno (validi da almeno un anno) possono essere convertiti in permessi per [motivi familiari](#) in caso di matrimonio contratto in Italia tra il loro titolare e un cittadino italiano o europeo o con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante; o in caso di altro familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (vedi sotto). In quest'ultimo caso, la conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno originario.

b) il permesso per [studio e formazione](#) può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di [lavoro](#), sempre all'interno delle quote di lavoratori ammessi in Italia;

c) il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro (subordinato o autonomo). Per la conversione, dovrai presentare la documentazione del rapporto di lavoro subordinato oppure la presentazione del titolo abilitativo e della realizzazione di ogni altro adempimento amministrativo eventualmente richiesto, e della disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento della attività specifica. Il permesso ti sarà rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

d) il permesso per lavoro subordinato, autonomo e motivi familiari può essere utilizzato anche per tutte le altre attività consentite. Per convertire il permesso per lavoro subordinato non stagionale in permesso per lavoro autonomo, devi presentare il titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto; se hai il permesso per lavoro autonomo, puoi esercitare lavoro subordinato previa iscrizione nelle liste di collocamento (o, se il rapporto è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro).

e) Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro può essere convertito, in caso di assunzione (di cui dovrai dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro) in permesso per lavoro subordinato (due anni più rinnovi se a tempo indeterminato; per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso per inserimento nel mercato del lavoro, se a tempo determinato).

Se esco dall'Italia mentre è ancora valido il permesso di soggiorno, posso rientrare?

Sì, ma alla frontiera dovrai esibire il passaporto e il permesso di soggiorno. Attenzione: puoi entrare in Italia anche con un permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni, ma appena tornato in Italia devi chiederne il rinnovo. In tutti gli altri casi, dovrai chiedere al consolato il [visto](#) di reingresso, esibendo il documento scaduto. La stessa cosa dovrai fare se hai smarrito o ti è stato rubato il permesso di soggiorno: il consolato ti rilascerà il visto di reingresso previa verifica, da parte della questura italiana, dell'esistenza del permesso stesso. Inoltre, con il permesso di soggiorno, puoi entrare e uscire liberamente dall'Area Schengen e circolare liberamente all'interno di uno dei Paesi che ne fanno parte per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre. In quest'ultimo caso, dovrai comunque segnalare la tua presenza alle Autorità di pubblica sicurezza del Paese in questione entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

Quali sono le attività che posso svolgere in Italia?

Queste:

1) [visite, affari e turismo](#);

- 2) [lavoro](#) autonomo, lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), lavoro stagionale;
- 3) [studio o formazione professionale](#);
- 4) asilo politico;
- 5) motivi religiosi;
- 6) inserimento nel mercato del lavoro;
- 7) [ricongiungimenti familiari e cure mediche](#).

Ad ognuna di queste attività corrisponde un tipo di permesso di soggiorno diverso.

Quanto è valido il permesso di soggiorno?

Oltre al motivo del tuo ingresso in Italia, all'atto di ottenere il [visto](#) dovrai anche indicare la durata della tua permanenza. Quella sarà la durata di validità del permesso di soggiorno. Comunque la legge fissa la durata massima del permesso per alcuni settori di attività:

- 1) [visite, affari e turismo](#): non più di tre mesi;
- 2) [lavoro](#) stagionale: non più di sei mesi (o nove, se l'attività lo richiede). In questo caso la legge stabilisce anche la durata minima del permesso di soggiorno: venti giorni.
- 3) [corsi di studio o formazione](#) certificati: un anno (nel caso di corsi pluriennali, il permesso è rinnovabile ogni anno);
- 4) lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e [ricongiungimenti familiari](#): due anni.

Negli altri casi, il permesso avrà la stessa durata dell'attività per cui è stato rilasciato: ad esempio, il permesso per ricongiungimento familiare dura quanto il permesso del familiare con cui ti sarai ricongiunto; il permesso per cure mediche dura per tutta la durata del trattamento terapeutico. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro dura un anno.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile?

Sì, per un periodo che non può essere superiore al doppio di quello previsto dal permesso di soggiorno iniziale. Il rinnovo, che va chiesto sempre al questore della Provincia in cui ti trovi almeno 30 giorni prima della scadenza del vecchio permesso, non è automatico, ma subordinato alla verifica del permanere delle condizioni che hanno portato al rilascio del permesso.

Il permesso non può essere rinnovato se hai interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi (o per i permessi con validità almeno biennale, per oltre la metà della durata del permesso stesso) a meno che questa interruzione non sia dipesa da gravi motivi (come ad esempio, la necessità di assolvere agli obblighi militari).

E se resto in Italia dopo la scadenza del permesso di soggiorno?

Hai tempo 60 giorni per chiedere il rinnovo. Scaduto questo termine, diventi un clandestino. Le conseguenze? Verrai espulso dal territorio nazionale. L'espulsione viene disposta dal Prefetto con decreto motivato, anche se ti sottrai ai controlli di frontiera e non hai il [visto](#) d'ingresso e se non chiedi il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni prescritti dalla legge, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore, o in caso di revoca o annullamento del permesso. Nel decreto ti

sarà intimato di lasciare l'Italia entro 15 giorni; se non lo farai, sarai accompagnato dalla forza pubblica alla frontiera. Questo in linea di massima; ci sono però dei casi particolari in cui il questore può disporre il tuo immediato accompagnamento alla frontiera:

a) se rientri in una delle categorie previste dall'[art.1 della legge 1423/1956](#) o nell'[art.1 della legge 575/1965](#);

b) qualora tu sia privo di un documento valido attestante la tua identità e nazionalità.

In entrambi i casi, il prefetto deve rilevare, sulla base di circostanze, che esiste il concreto pericolo che tu ti sottragga all'esecuzione dell'espulsione. Contro il decreto potrai presentare ricorso giudiziario. In ogni caso, il Prefetto informerà il console del tuo Paese.

Dopo l'espulsione posso tornare in Italia?

Sì, ma devi avere una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; oppure devono essere passati 5 anni dall'espulsione. Se non rispetti queste condizioni e comunque rientri in Italia, vieni punito con l'arresto da 2 a 6 mesi e nuovamente espulso, stavolta con accompagnamento immediato.

Oltre al permesso di soggiorno, devo adempiere altre formalità?

Sì, devi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale se appartieni a queste categorie:

1) se hai in corso attività di lavoro subordinato o autonomo o sei iscritto alle liste di collocamento;

2) se hai un permesso di soggiorno (o ne hai chiesto il rinnovo) per [lavoro subordinato](#), [lavoro autonomo](#), [stagionale](#), [motivi familiari](#), asilo politico, attesa adozione o affidamento, acquisto della [cittadinanza](#).

L'assistenza sanitaria spetta anche ai tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se non rientri nelle due categorie che abbiamo appena visto, sei comunque tenuto ad assicurarti contro malattie, infortuni e maternità, stipulando una polizza (anche con un istituto assicurativo straniero) valida sul territorio nazionale. Ovviamente potrai sempre iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi sanitari è condizione indispensabile per il ritiro del permesso di soggiorno. Se non sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e non hai polizza assicurativa sanitaria, ti sono comunque assicurate le prestazioni sanitarie urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche.

E se resto in Italia per molti anni, dovrò continuare a chiedere il permesso di soggiorno?

No. Potrai richiedere la "Carta di soggiorno". Per ottenerla dovrai possedere questi requisiti:

1) soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni;

2) essere titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi;

3) dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento tuo e dei tuoi familiari;

4) non essere sottoposto a procedimento penale (o essere stato condannato) per i reati per cui il nostro codice dispone l'arresto in flagranza.

Si può definire la carta di soggiorno come un permesso valido a tempo indeterminato. La carta infatti non ha scadenza (ma dovrai rinnovarla ogni 10 anni). Potrai richiedere la carta anche se sei coniuge o figlio minore o genitore di un cittadino italiano o di Stato membro dell'UE residente in

Italia (presupposto necessario è la convivenza). Ti ricordo che se sei sposato da più di 3 anni con un cittadino italiano (o risiedi da più di 6 mesi in Italia mentre sei sposato) puoi anche chiedere la [cittadinanza italiana](#).

Contro il rifiuto (o la revoca) della carta di soggiorno potrai fare ricorso al TAR. Proprio in questi giorni, la Commissione Europea ha approvato una proposta di direttiva che, conferendo all'extracomunitario che risiede in uno degli Stati membri dell'UE da più di 5 anni, ha un livello di risorse minimo e non costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo status di residente di lunga durata. Rispetto alla disciplina nazionale italiana, dunque, l'unica cosa che cambierebbe è il presupposto della residenza, che non sarebbe limitato al solo territorio italiano, ma anche a quello degli altri Paesi dell'UE.

Che documenti devo presentare per ottenere la carta di soggiorno?

Alla Questura del luogo in cui risiedi, devi presentare la richiesta (su modulo che lì troverai) insieme a:

- a) le tue generalità (e del coniuge, figlio o genitore cittadino italiano o europeo con cui convivi, se chiedi la carta di soggiorno per questo motivo: dovrai anche presentare lo stato di famiglia);
- b) il luogo o i luoghi in cui hai soggiornato nei 5 anni precedenti alla richiesta stessa;
- c) il luogo dove risiedi;
- d) le tue fonti di reddito, di cui dovrai anche specificare la quantità;
- e) la copia di un documento di identità (da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita);
- f) copia della dichiarazione dei redditi (o del mod.101 rilasciato dal datore di lavoro) dell'anno precedente (ne deve risultare un reddito superiore a 6.240.000 lire annue nette);
- g) certificato del casellario giudiziale;
- h) quattro foto tessera.

La questura ti rilascerà la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta. La carta di soggiorno è valida anche come documento di identità, ma non oltre 5 anni dalla data del rilascio.

Quali diritti mi dà la carta di soggiorno?

Oltre a quelli usuali riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, potrai:

- 1) fare ingresso nel territorio dello Stato senza aver bisogno del [visto d'ingresso](#);
- 2) svolgere in Italia qualsiasi attività (salvo quelle riservate ai cittadini italiani): mentre se sei in possesso di permesso di soggiorno puoi svolgere solo l'attività in esso indicata (tranne alcune eccezioni);
- 3) accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione;
- 4) partecipare alla vita pubblica locale. Che vuol dire? Che puoi votare (ma non candidarti) alle elezioni amministrative del tuo Comune;
- 5) infine, puoi essere espulso dall'Italia solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, o se appartieni alle categorie indicate nella [legge 1423/1956](#) o [575/1965](#).

Sono in Italia da ormai molti anni; ormai mi sento cittadino italiano. Posso diventarlo anche per la legge?

Sì. Dopo 10 anni di residenza in Italia, se sei un cittadino extracomunitario, puoi chiedere la [cittadinanza italiana](#), per D.P.R. (ovvero per naturalizzazione). Il termine scende a 4 anni per i cittadini di Stati membri dell'UE.

Per ottenere la cittadinanza dovrai presentare alla Prefettura del tuo luogo di residenza un'istanza corredata da:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato penale dello Stato italiano o dello Stato estero di tua origine;
- d) certificato di residenza.

Il procedimento deve concludersi entro 730 giorni. Entro 6 mesi dal D.P.R. che ti concede la cittadinanza, devi prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, altrimenti il decreto è inefficace.

STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sono cittadino italiano e voglio studiare in Italia. Cosa devo fare?

Munirti di [passaporto](#), entrare in Italia, iscriverti ad un'Università e, se il corso è a numero chiuso (ossia prevede un numero massimo di iscrizioni) superare la prova di ammissione. Puoi anche iscriverti dall'estero, ma non al Consolato, cui potrai solo chiedere informazioni circa i termini previsti dalle singole Università per l'iscrizione.

Oltre a questi certificati, devi comunque presentare:

- a) la dichiarazione di equipollenza del tuo [titolo di studio](#), rilasciata dal Provveditorato agli studi della provincia di ultima residenza tua o dei tuoi avi. Questa dichiarazione non è necessaria: in sua sostituzione, potrai richiedere al Consolato un certificato che attesti, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.
- b) se provieni da un Paese in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università, dovrai presentare anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame;
- c) il titolo di studio autenticato da un'autorità amministrativa dello Stato in cui l'hai conseguito (anche se diverso da quello dove risiedi) corredato di traduzione in lingua italiana;
- d) la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato cui dovrai, a tal fine, presentare il titolo di studio già autenticato.

Se non hai mezzi di sussistenza sufficienti, la [legge](#) prevede una serie di facilitazioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio (borse di studio assegnate dalle Università e alloggio nelle strutture universitarie).

Sono cittadino europeo, e voglio seguire un corso universitario italiano. Cosa devo fare?

Te lo dico subito:

- a) ti devi iscrivere a un'Università o istituto universitario statale (o libero, purché abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale);
- b) devi ottenere da un Provveditorato agli studi italiano la dichiarazione di equipollenza del [titolo di studio](#) da te conseguito all'estero; per iscriverti all'Università dovrai poi presentare tutti i certificati che sono richiesti ai tuoi coetanei [cittadini italiani](#) residenti all'estero;
- c) ti devi iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale o essere titolare di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e maternità;
- d) se non hai il reddito minimo (6.240.000 lire nette all'anno) devi quantomeno disporre di risorse economiche "tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia".

Se presenti la relativa documentazione, la questura ti rilascerà la "Carta di soggiorno di cittadino di Stato membro dell'UE". Oltre ai documenti consueti, per ottenerla dovrai presentare anche il certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di studi universitari con l'indicazione della sua durata (anche in questo caso, se non hai l'attestato, puoi presentare apposita autocertificazione).

Sono cittadino extracomunitario e voglio entrare in Italia per seguire un corso

universitario. Cosa devo fare?

In questo caso, fai attenzione, perché ogni anno un decreto del [MAE](#) fissa, sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università, il numero massimo di [visti](#) d'ingresso e [permessi](#) di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

Puoi anche essere ammesso in soprannumero, ma devi ricevere una borsa di studio assegnata, nell'ambito di protocolli esecutivi di accordi culturali o di programmi di cooperazione allo sviluppo dal tuo Governo o dal MAE italiano, per l'intera durata del corso scelto; o se vi sono accordi in tal senso tra le Università italiane e quelle del tuo Paese.

Inoltre, in caso di accesso a corsi a numero programmato, l'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive dell'Università e al superamento della prova di ammissione.

Dovrai essere in possesso di mezzi di sussistenza sufficienti.

In ogni caso, ricordati che puoi tranquillamente iscriverti a corsi universitari se sei in possesso di [permesso di soggiorno](#) per [lavoro](#) (sia autonomo che subordinato), [motivi familiari](#), asilo politico, motivi religiosi; o, in ogni caso, se risiedi regolarmente in Italia e sei in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero.

In concreto, cosa devo fare?

Devi presentare al Consolato la domanda di preiscrizione al corso di laurea attivato presso un'Università che ha riservato uno specifico "contingente" di posti (non sei soggetto al meccanismo delle quote se hai conseguito il diploma presso una scuola italiana all'estero riconosciuta dallo Stato italiano).

Alla domanda dovrai allegare:

- 1) il [titolo finale](#) degli studi secondari in originale oppure un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- 2) il certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza.
- 3) il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità. Questo, e gli altri certificati che abbiamo appena visto devono essere autenticati e corredati da una traduzione ufficiale in lingua italiana;
- 4) due foto tessera (di cui una verrà autenticata dal Consolato).

Il Consolato ti restituirà i certificati e ne inoltrerà una copia all'Università da te prescelta, insieme alla "dichiarazione di valore in loco" del tuo titolo di studio;

b) nel caso tu sia all'ultimo anno dei tuoi studi secondari, la tua domanda verrà accettata "con riserva"; entro un termine fissato ogni anno dal [Ministero degli Esteri](#) (nel 2000, era il 31 luglio) il titolo finale o un attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, per ottenere lo scioglimento della riserva.

Le informazioni relative all'ammissione da parte dell'Università le troverai presso il Consolato. Arrivato in Italia, dovrai superare una prova di conoscenza della lingua italiana. Se non la superi non potrai iscriverti all'Università.

Ulteriori prove di ammissione sono stabilite dalle singole Università (se il corso è a numero chiuso) e da una [nota del MAE](#), in cui puoi trovare informazioni più dettagliate su quanto ti sto

dicendo. Una volta superata la prova di ammissione, dovrai iscriverti all'Università (lo saprai entro 15 giorni dallo svolgimento della prova stessa).

Se la superi, ma non rientri nel "contingente" previsto dall'Università per quel corso di laurea, potrai chiedere:

- a) l'ammissione a un corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti dalla dichiarazione di valore in loco valido anche per tale corso); oppure
- b) la riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o di diploma universitario, oppure per altro affine, ad altra sede.

Se non superi la prova, oppure non rientri nel contingente neanche dopo aver fatto questa domanda, dovrai lasciare l'Italia alla scadenza del [permesso di soggiorno](#) per motivi di studio.

Ma se non so l'italiano?

Le Università sono tenute per legge a istituire corsi di lingua italiana, al termine dei quali ti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Quando scade il permesso di soggiorno per motivi di studio, che succede?

Succede che potrai rinnovare il [permesso](#) per un altro anno. Ma devi superare una verifica di profitto, verifiche che diventano due per gli anni di corso successivi al primo (ma se hai avuto gravi problemi di salute o per cause di forza maggiore, tutto debitamente documentato, potrai anche superare una sola verifica).

Ricordati che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato alla scadenza del terzo anno successivo alla conclusione del corso di studi (III anno fuori corso), a meno che tu non voglia conseguire un titolo di specializzazione o un dottorato di ricerca. In questo caso, il permesso dura quanto il corso di specializzazione o dottorato ed è rinnovabile per un ulteriore anno.

Inoltre, potrai tornare in Italia quando vuoi per sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, con un particolare [visto](#) d'ingresso (e relativo permesso di soggiorno). Fatti gli esami, potrai iscriverti al corrispondente Albo professionale, sempre che esso non sia riservato ai cittadini italiani.

Non ho molte risorse, però voglio andare in Italia a studiare. Posso?

Certo, l'importante è che comunque tu sia in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge. In ogni caso, hai il diritto di accesso (a parità di condizioni con i cittadini italiani) ai servizi e agli interventi agevolativi, tramite in quali le Università italiane assicurano il diritto allo studio. In particolare, potrai concorrere all'assegnazione di [borse di studio, prestiti d'onore e alloggi per studenti](#), ma dovrai presentare al consolato italiano la documentazione che attesta il tuo stato patrimoniale. Le Università italiane, nella compilazione delle graduatorie degli studenti ammessi ai benefici del diritto allo studio, possono riservare una quota agli studenti stranieri e le Regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense agli studenti stranieri "in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico".

Posso lavorare mentre seguo un corso universitario o di formazione?

Sì, a parte l'addestramento che ti è comunque consentito dalla legge, nel quadro dello stage o del corso di formazione, puoi comunque svolgere un'attività di lavoro subordinato per massimo 20 ore settimanali, anche cumulabili. Questo significa che, se una settimana lavori 15 ore, le 5 ore potrai recuperarle con altri lavori nel corso dell'anno, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. Ti ricordo che il [permesso](#) per studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di [lavoro](#), sempre all'interno delle quote di lavoratori ammessi in Italia.